

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, gli articoli 3 e 3bis, relativi, tra l'altro, all'organizzazione delle unità sanitarie locali e alle modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie;
- visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), così come modificato e integrato dal D.P.C.M. 319/2001 e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, il quale disciplina la determinazione del trattamento economico omnicomprensivo da attribuire al direttore generale delle Unità sanitarie locali;
- vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione) e, in particolare:
 - o l'art. 13 (Nomina del direttore generale), che prevede che *“Il direttore generale dell'azienda USL è nominato (omissis) con rapporto di lavoro di natura privatistica e fiduciaria, senza necessità di valutazioni comparative, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e di quelle regionali in materia di bilinguismo, mediante decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale”*;
 - o l'art. 14 (Rapporto di lavoro del direttore generale), che prevede che *“Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato ai sensi delle vigenti disposizioni statali e che i contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti e dei risultati richiesti ai fini delle valutazioni per la conferma o risoluzione del contratto, (omissis) sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali”*;
- richiamata la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- richiamato il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 concernente “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” e, in particolare, l'articolo 5, recante “Disposizioni transitorie”, che prevede che fino alla costituzione dell'elenco nazionale si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie locali e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
- richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - o n. 56 in data 20 gennaio 2017 relativa all'approvazione della risoluzione anticipata del contratto tra il dott. Massimo Veglio, direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e la Regione autonoma Valle d'Aosta e della contestuale attribuzione temporanea delle funzioni di direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta alla dott.ssa Marina Tumiati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, fino alla data di nomina del nuovo direttore generale;
 - o n. 57 in data 20 gennaio 2017 recante “Approvazione, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 5/2000 e dell'art. 3bis del d.lgs. 502/1992, dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei criteri generali per l'idoneità e del contratto del direttore generale”;

- n. 463 in data 14 aprile 2017 con la quale è stato approvato, in esecuzione della DGR 57/2017, l'elenco regionale aggiornato degli idonei alla nomina a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- n. 648 in data 22 maggio 2017 con la quale è stato designato direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta il dott. Igor Rubbo, che risulta essere inserito nell'elenco regionale degli idonei approvato con DGR 463/2017, ed è stata, altresì, approvata la proposta di obiettivi di mandato di cui al comma 5, dell'art. 3 bis del d.lgs. 502/1992;
- dato atto che la deliberazione sopraccitata n. 648/2017 ha assegnato al dott. Rubbo un termine massimo di 15 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di designazione, per condividere la proposta di obiettivi di mandato (di cui all'allegato "A" della medesima DGR 648/2017) e sottoscrivere la dichiarazione di accettazione degli stessi oltreché dell'incarico di direttore generale;
- dato, altresì, atto che la DGR 648/2017 ha rinviato la nomina del direttore generale, mediante decreto del Presidente della Regione, successivamente:
 - alla verifica, da parte degli uffici competenti, del possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale;
 - all'acquisizione, da parte degli uffici competenti, della dichiarazione di accettazione dell'incarico e degli obiettivi di mandato da parte dell'interessato, unitamente alla dichiarazione prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e ai sensi della l.r. 21/2015, circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in tema di anti-corrruzione, resa sulla modulistica predisposta dagli uffici competenti;
 - all'esito positivo dei dovuti controlli sulle dichiarazioni rese circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
 - all'approvazione, con deliberazione di Giunta regionale, del contratto individuale di lavoro del direttore generale unitamente alla definizione degli obiettivi di mandato a norma dell'art. 3 bis, comma 5, del d.lgs. 502/1992;
- precisato che:
 - con nota del 23 maggio 2017, prot. n. 17843/ass, è stata formalmente comunicata al dott. Rubbo la sua designazione a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nonché richiesto allo stesso di far pervenire ai competenti uffici dell'Amministrazione quanto segue:
 - eventuali proposte integrative o di modifica degli obiettivi di mandato di cui all'allegato "A" della DGR 648/2017, oppure la dichiarazione di accettazione degli stessi oltreché dell'incarico;
 - la dichiarazione di cui all'art. 2 della l.r. 21/2015 riguardante l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013;
 - copia del certificato attestante il superamento del corso di formazione manageriale per direttori generali conseguito nel 2008 presso la Regione Piemonte;
 - in data 5 giugno 2017, con nota acquisita al protocollo regionale n. 19073/ass, il dott. Igor Rubbo ha dichiarato:
 - di accettare gli obiettivi di mandato, così come declinati nell'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 648 in data 22 maggio 2017, rilevando la necessità di ricondurre gli obiettivi gestionali assegnati all'Azienda USL per l'anno 2017 agli obiettivi del proprio mandato e la non piena corrispondenza degli obiettivi gestionali 2017 contraddistinti dai codici C1, C2 e E2 agli obiettivi assegnati dalla Direzione strategica uscente alle strutture aziendali;

- di accettare l'incarico di direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta alle condizioni stabilite, oltreché nella DGR 648/2017, nella deliberazione della Giunta regionale 57/2017, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro del direttore generale;
 - l'insussistenza, a proprio carico, delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al d.lgs. 39/2013, all'assunzione dell'incarico di direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle stesse, oltreché a presentare annualmente una dichiarazione attestante il mantenimento delle condizioni dichiarate;
 - o il dott. Rubbo ha depositato presso i competenti uffici della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario copia del certificato attestante il superamento del corso di formazione manageriale per direttori generali conseguito nell'anno 2008 presso la Regione Piemonte;
 - o da parte dei competenti uffici sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli in ordine al possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale, nonché in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al d.lgs. 39/2013;
- considerato che, rilevata l'assenza di cause ostative, gli uffici ritengono che sussistano tutte le condizioni per procedere, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 5/2000, alla nomina, tramite decreto del Presidente della Regione, del dott. Igor Rubbo, quale direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - ricordato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3bis comma 8 del d.lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del D.P.C.M. 502/1995, il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;
 - ritenuto che il contratto in questione debba avere la durata di anni tre, rinnovabile, e che lo stesso debba essere redatto secondo lo schema già approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 57 in data 20 gennaio 2017;
 - richiamata la propria deliberazione n. 2822 in data 29 settembre 2006 relativa alla determinazione del trattamento economico annuo del direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - richiamato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino al 31 dicembre 2017 gli emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi dello stesso comma;
 - dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, l'importo del corrispettivo di cui sopra potrà essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati annualmente al direttore generale dalla Regione quale declinazione operativa degli obiettivi strategici di mandato, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione definiti nei relativi atti di programmazione regionale;

- richiamati i commi 5 e 6 dell'art. 3bis del D.Lgs. 502/1992 che prevedono rispettivamente che all'atto della nomina di ciascun direttore generale, le Regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi, e che trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine;
- ritenuto di assegnare al direttore generale, nominato con decreto dal Presidente della Regione in conformità alla presente deliberazione, gli obiettivi di mandato di cui all'Allegato "A" della DGR 648/2017, riproposti nell'Allegato "B" alla presente deliberazione, "Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di mandato al direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta (art. 3 bis, commi 5 e ss, D.Lgs. 502/1992)", i quali saranno declinati, per il loro perseguimento, in obiettivi gestionali annuali;
- stabilito che entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto il direttore generale dovrà trasmettere agli uffici competenti dell'Assessorato un documento nel quale siano descritte le azioni strategiche che si intendono porre in essere nel triennio per il raggiungimento degli obiettivi di mandato con il relativo cronoprogramma annuale, che dovrà tenere conto per il periodo sino al 31.12.2017 degli obiettivi gestionali annuali già fissati con la DGR 55/2017 (*Approvazione di indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ed assegnazione del finanziamento all'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini della definizione dell'accordo di programma 2017 e della successiva adozione del bilancio di previsione per il 2017 e per il triennio 2017-2019*) così come rimodulati con la DGR 539/2017 (*Approvazione dell'accordo di programma fra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 7 della LR 5/2000*), tutti riconducibili agli obiettivi di mandato di cui all'allegato "B";
- precisato che tale documento programmatico potrà essere, ad iniziativa del direttore generale, aggiornato periodicamente con comunicazione scritta e motivata alle competenti Strutture regionali;
- precisato che:
 - per il periodo sino al 31 dicembre 2017 gli obiettivi gestionali annuali da perseguire e oggetto di valutazione, nonché gli indicatori di verifica per la corresponsione della quota incentivante del trattamento economico, sono quelli fissati con la DGR 55/2017 così come rimodulati con la DGR 539/2017, (fatte salve eventuali modificazioni motivatamente proposte dal Direttore Generale neo-insediato relativamente agli obiettivi contraddistinti dai codici C1, C2 e E2) e che la quota incentivante del trattamento economico per l'anno 2017 sarà riconosciuta al direttore generale, se e in quanto dovuta, per un importo proporzionale al periodo di incarico e alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi;
 - a partire dal 2018, la Regione, sulla base degli obiettivi di mandato e del menzionato documento del direttore generale illustrante le azioni strategiche e il cronoprogramma, provvederà a declinare, su base annuale, e a seguito di un processo di condivisione, gli obiettivi gestionali da assegnare al direttore generale, unitamente agli indicatori di verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti dal direttore generale per la corresponsione della quota incentivante del trattamento economico con le apposite deliberazioni di programmazione della Giunta regionale, previste dell'art. 7 della l.r. 5/2000;

- stabilito che alla scadenza dei 18 mesi dalla nomina, il direttore generale dovrà inviare agli uffici competenti una relazione esaustiva e di dettaglio comprovante il raggiungimento degli obiettivi di mandato attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi annualmente assegnati;
- precisato che ai fini della conferma dell'incarico a metà mandato, ai sensi dell'art. 3 bis comma 6 del D.Lgs. 502/1992, da effettuarsi trascorsi 18 mesi dalla nomina, si faccia riferimento alle valutazioni conseguite dal direttore generale, nel periodo da considerarsi, relativamente al raggiungimento degli obiettivi gestionali annuali individuati dalla Regione, fermo restando la necessità di avere conseguito, ai fini della riconferma, una valutazione complessiva pari almeno al 60 per cento;
- precisato che costituiscono causa di risoluzione del contratto di lavoro e di decadenza del direttore generale quelle previste dai commi 7 e 7 bis dell'art. 3 bis del D.Lgs 502/1992, e precisamente:
 - o il ricorrere di gravi motivi, una situazione di grave disavanzo o la violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione (art. 3, comma 7);
 - o l'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, (art. 3, comma 7 bis);
- precisato che l'attribuzione della quota incentivante nella misura massima del 20 per cento del corrispettivo, precedentemente richiamata, non sarà erogata qualora il direttore generale sia dichiarato decaduto per una delle cause citate al punto precedente, con riferimento all'annualità oggetto di valutazione;
- precisato, altresì, che il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali di cui al comma 7 bis dell'articolo 3 è riferito alla mancata erogazione, da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei livelli essenziali di assistenza agli assistiti valdostani;
- ricordato che ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 502/1995, nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni;
- richiamati, inoltre, i seguenti commi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 502/1992:
 - o comma 10, che prevede che *“La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo”*;
 - o comma 11, che stabilisce che *“La nomina a direttore generale ... (omissis) ... determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto;*
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR 534/2017;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi BERTSCHY;
- all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di stabilire che il rapporto di lavoro del direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta dott. Igor Rubbo, designato con DGR n. 648 in data 22 maggio 2017, è regolato dal contratto di diritto privato allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante (allegato "A"), per la durata di anni tre, rinnovabile, con decorrenza dalla data del 15 giugno 2017;
- 2) di dare atto che, in conformità a quanto già stabilito con DGR 648/2017, la nomina del dott. Igor Rubbo a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, avverrà con decreto del Presidente della Regione, emanato in conformità alla presente deliberazione, che sarà integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 3) di assegnare al direttore generale gli obiettivi di mandato individuati nell'allegato "B" alla presente deliberazione, per formarne parte integrante, intitolato "Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di mandato al direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta (art. 3 bis, commi 5 e ss, D.Lgs. 502/1992)";
- 4) di stabilire che il direttore generale dovrà trasmettere agli uffici competenti dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto, un documento nel quale siano descritte le azioni strategiche che si intendono porre in essere nel triennio per il raggiungimento degli obiettivi di mandato con il relativo cronoprogramma annuale, che dovrà tenere conto per il periodo sino al 31.12.2017 degli obiettivi gestionali annuali già fissati con la DGR 55/2017 (*Approvazione di indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ed assegnazione del finanziamento all'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini della definizione dell'accordo di programma 2017 e della successiva adozione del bilancio di previsione per il 2017 e per il triennio 2017-2019*) così come rimodulati con la DGR 539/2017 (*Approvazione dell'accordo di programma fra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 7 della LR 5/2000*), tutti riconducibili agli obiettivi di mandato di cui all'allegato "B";
- 5) di dare atto che tale documento programmatico potrà essere, ad iniziativa del direttore generale, aggiornato periodicamente con comunicazione scritta e motivata alle competenti Strutture regionali;
- 6) di stabilire che:
 - per il periodo sino al 31 dicembre 2017 gli obiettivi gestionali annuali da perseguire e oggetto di valutazione, nonché gli indicatori di verifica per la corresponsione della quota incentivante del trattamento economico, sono quelli fissati con la DGR 55/2017 così come rimodulati con la DGR 539/2017, (fatte salve eventuali modificazioni motivatamente proposte dal Direttore Generale neo-insediato relativamente agli obiettivi contraddistinti dai codici C1, C2 e E2) e che la quota incentivante del trattamento economico per l'anno 2017 sarà riconosciuta al direttore generale, se e in quanto dovuta, per un importo proporzionale al periodo di incarico e alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi;
 - a partire dal 2018, la Regione, sulla base degli obiettivi di mandato e del menzionato documento del direttore generale illustrante le azioni strategiche e il cronoprogramma, provvederà a declinare, su base annuale, e a seguito di un processo di condivisione, gli obiettivi gestionali da assegnare al direttore generale, unitamente agli indicatori di verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti dal direttore generale per la corresponsione della quota incentivante del trattamento economico con le apposite deliberazioni di programmazione della Giunta regionale, previste dell'art. 7 della l.r. 5/2000;
- 7) di stabilire che alla scadenza dei 18 mesi dalla nomina, il direttore generale dovrà inviare agli uffici competenti dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali una relazione esaustiva e di

dettaglio comprovante il raggiungimento degli obiettivi di mandato attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi annualmente assegnati;

- 8) di stabilire che, ai sensi del comma 6 dell'art. 3bis del D.Lgs. 502/1992, al termine dei 18 mesi dalla nomina sarà effettuata una verifica sui risultati aziendali conseguiti e sul raggiungimento degli obiettivi di mandato assegnati, di cui al punto 3), e si procederà o meno alla conferma del direttore generale entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale termine, fermo restando che, ai fini della riconferma, il direttore generale dovrà avere conseguito una valutazione pari ad almeno il 60% relativamente al raggiungimento degli obiettivi gestionali annuali, di cui al punto 6), assegnati nel periodo di riferimento, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione definiti nei relativi provvedimenti di programmazione regionale;
- 9) di stabilire che il trattamento economico annuo del direttore generale è quello indicato nel contratto di cui all'allegato A (art. 4 e 5) della presente deliberazione e che alla corresponsione dello stesso provvede l'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del proprio bilancio;
- 10) di stabilire che le cause di risoluzione del contratto del direttore generale sono quelle previste e disciplinate dall'art. 3 bis, commi 7 e 7 bis del decreto legislativo 502/1992, richiamate nelle premesse;
- 11) di stabilire che l'attribuzione della quota incentivante di cui all'art. 5 del contratto di cui all'allegato "A" non sarà erogata qualora il direttore generale sia dichiarato decaduto per una delle cause citate al punto precedente, con riferimento all'annualità oggetto di valutazione;
- 12) di dare atto, per il combinato disposto dei commi 10 e 11 dell'art. 3bis del D.Lgs. 502/1992, che il dott. Igor Rubbo, dirigente di ruolo a tempo indeterminato della Regione autonoma Valle d'Aosta, va collocato in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto;
- 13) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web della Regione;
- 14) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta e alla Struttura Stato giuridico, formazione e servizi generali del Dipartimento personale e organizzazione per gli adempimenti di competenza.
- 15) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

§



CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale con propria deliberazione n. 57 del 20 gennaio 2017 ha approvato lo schema tipo di contratto del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, in applicazione della disciplina recata dalle seguenti disposizioni normative ed amministrative:
 - o D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, articoli 3 e 3bis, che detta disciplina in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali e di nomina dei Direttori generali delle aziende sanitarie;
 - o D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, che reca, tra l'altro, norme sul contratto del Direttore generale delle unità sanitarie locali;
 - o Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, articoli 13 e 14, che dettano norme in materia di nomina e di rapporto di lavoro del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - o Deliberazione della Giunta regionale n. 2822 in data 29 settembre 2006, che definisce il trattamento economico annuo del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - o Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., articolo 6, comma 3, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino al 31 dicembre 2017 gli emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi dello stesso comma;
- la Giunta regionale con propria deliberazione n. 648 in data 22 maggio 2017 ha designato il dott. Igor Rubbo quale Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- la Giunta regionale con propria deliberazione n. _____ in data _____ ha approvato il contratto di lavoro del Direttore generale e definito gli obiettivi di mandato correlati alla nomina (Allegato n. ___ al presente contratto);
- il dott. Igor Rubbo, con nota acquisita agli atti in data 5 giugno 2017, prot. n. 19073, ha formalmente accettato l'incarico e ha rilasciato la dichiarazione sulla insussistenza, a proprio carico, di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 39/2013 e dell'art. 2 della l.r. 21/2015;
- il dott. Igor Rubbo ha frequentato il corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, previsto dal comma 4 dell'art. 3bis del D. Lgs. 502/1992 s.m.i., ed ha altresì prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dal predetto decreto legislativo;

- il Presidente della Regione con proprio decreto n. _____ in data _____, conforme alla deliberazione della Giunta regionale n. ____ in data _____, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ha nominato il dott. Igor Rubbo in qualità di Direttore generale

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta (nel prosieguo Regione) – CF 80002270074 - in persona del Presidente della Regione sig. Pierluigi Marquis, domiciliato per gli effetti del presente contratto nel comune di Aosta, piazza A. Deffeyes, n. 1, mandato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____ ,

E

il dott. Igor Rubbo (nel prosieguo Direttore generale), domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Natura e durata)

La Regione autonoma Valle d'Aosta conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta al dott. Igor Rubbo, che accetta, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del 15 giugno 2017, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

L'incarico, rinnovabile, è conferito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 5/2000 nonché della normativa statale e regionale vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. E' preclusa quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

Articolo 2 (Oggetto)

Il Direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla l.r. 5/2000 nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale, accollandosi ogni responsabilità connessa.

Il Direttore generale risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa

nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a garantire, in coerenza con le disposizioni vigenti, l'equilibrio economico e finanziario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Il suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile del proprio mandato ed il suo rispetto è verificato periodicamente e in sede di conto consuntivo dalla Regione.

Nel corso dell'incarico il Direttore generale presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Giunta regionale, con propria deliberazione ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di mandato definiti nel quadro della programmazione regionale ed assegnati con l'atto di nomina –declinati di anno in anno negli obiettivi gestionali approvati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000, e procede o meno alla conferma del Direttore generale entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. Ai fini della riconferma, il Direttore generale dovrà aver conseguito mediamente una valutazione pari ad almeno il 60% relativamente al raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali assegnati nel periodo di riferimento, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione definiti nei relativi provvedimenti di programmazione regionale.

Articolo 3

(Obbligo di riservatezza e di informazione)

Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi 241/1990 e s.m.i., alla l.r. 19/2007, nonché ai decreti legislativi 196/2003 e s.m.i. e 33/2013, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda USL e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste.

Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale costituisce grave motivo valutabile ai fini della risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3bis comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 5/2000.

Articolo 4

(Corrispettivo)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore generale è attribuito, a carico del bilancio aziendale e per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di euro 136.732,00 (centotrentaseimilasettecentotrentadue/00), al lordo di oneri e ritenute di legge, da ridurre sino al 31 dicembre 2017, fatte salve ulteriori proroghe, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale compenso è definito in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2822 del 29 settembre 2006 ed è comprensivo di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di

residenza o di dimora alla sede dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

Con la sottoscrizione del contratto, il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.

Al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti dello Stato di livello C.

Il trattamento economico del Direttore generale è integrato fino ad un importo massimo di euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) in relazione a corsi di formazione manageriale ed iniziative di studio ed aggiornamento promossi dalla Regione ai quali il Direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

Articolo 5

(Quota incentivante)

Il trattamento economico annuo può essere integrato ogni anno di un'ulteriore quota, calcolata in dodicesimi con riferimento al periodo dell'incarico (il mese si intende raggiunto al superamento di 15 giorni), in ogni caso non superiore al 20% del trattamento stesso, e corrisposta, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati annualmente dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000. La medesima deliberazione stabilisce le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività. La corresponsione dell'integrazione al trattamento economico è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi stessi. L'onere finanziario relativo è a carico del bilancio aziendale.

Articolo 6

(Estinzione del rapporto)

Le parti convengono che il contratto è risolto nei casi previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e dall'articolo 16, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, nonché alla sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, del d.lsg. n. 502/1992 e s.m.i. e di cui al d.lgs. 39/2013 o a seguito dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 19/2007. Il contratto è altresì risolto nei casi previsti dal presente contratto, da leggi o regolamenti statali o regionali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa che comporti la decadenza della carica di Direttore generale, nulla è dovuto da parte dell'Azienda a titolo di indennità di recesso.

In caso di recesso anticipato da parte del Direttore generale, salva la possibilità delle parti di addivenire alla risoluzione consensuale del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il Direttore generale è tenuto al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso.

Articolo 7

(Tutela legale)

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda USL e anticipata da questa; la relativa delibera è inviata al collegio sindacale.

Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato.

In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Articolo 8

(Norme applicabili e Foro competente)

Per quanto non previsto dalla l.r. 5/2000, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e dal presente contratto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto il Foro competente è quello di Aosta.

Articolo 9

(Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 o ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore generale.

Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Aosta, il _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA
USL DELLA VALLE D'AOSTA
- dott. Igor Rubbo -

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
- Pierluigi Marquis -

Si intendono specificatamente approvati e sottoscritti ai sensi dell'art. 1341 del codice civile gli artt. 2, 3, 6, 7 e 8 del presente contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA
- dott. Igor Rubbo -

INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MANDATO AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA (art. 3 bis, commi 5 e ss, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

Area strategica	Obiettivi di mandato
<p>A) Economico finanziaria / Governo e controllo della spesa</p>	<p>1. Individuazione delle aree di potenziale ottimizzazione della spesa corrente e delle aree di potenziale aumento delle entrate proprie dell’Azienda USL al fine di fare fronte alla maggiore spesa derivante dall’erogazione dei nuovi L.E.A. e delle nuove vaccinazioni nonché alla maggiore spesa correlata ai farmaci innovativi.</p>
<p>B) Assistenza ospedaliera</p>	<p>1. Presidio unico ospedaliero: collaborare alla definizione della variante progettuale del presidio unico ospedaliero per individuare, compatibilmente con i vincoli, la soluzione logistica più efficiente ed efficace (in termini di utilizzo degli spazi e delle risorse umane e strumentali) oltre che meglio rispondente al modello organizzativo dei servizi ospedalieri così come eventualmente ridefinito in esito al monitoraggio dell’Atto aziendale;</p> <p>2. Bed management e umanizzazione delle cure: potenziamento del governo dell’occupazione dei posti letto e dei periodi di degenza ospedalieri, con particolare attenzione ai pazienti maggiormente fragili, mediante una corretta e tempestiva gestione delle “dimissioni protette” e dei percorsi di cura (con passaggio alla fase di riabilitazione e post-acuzie), in stretta collaborazione con l’area territoriale nonché con i servizi sociali regionali;</p> <p>3. Valorizzazione e pianificazione degli investimenti già effettuati e previsti dall’Azienda USL in innovazione tecnologica (robot per le specialità chirurgiche, tomoterapia, attività interventistica vascolare, extravascolare, cardiologica ed endoscopica e radiologia interventistica) nonché da effettuare, secondo la logica di HTA, per garantire l’adeguamento alle aggiornate metodiche chirurgiche, interventistiche ed endoscopiche, tenendo presenti le esigenze (anche finanziarie) collegate in termini di manutenzione del parco attrezzature tecnologiche e di attrazione di personale qualificato e specialistico;</p> <p>4. Integrazione pubblico-privato accreditato: definizione delle aree di possibile integrazione per il governo dell’offerta in una logica di programmazione di medio-lungo periodo (obiettivo collegato al nr. 5);</p> <p>5. Reti cliniche patologie tempo-dipendenti (Attuazione DM 70/2015): infarto, ictus, traumatologia, neonatologia – Sviluppo del Dea di II° livello con radiodiagnostica H 24 e partecipazione ai tavoli tecnici di lavoro interregionali (Piemonte e Valle d’Aosta) per la definizione dei protocolli operativi e attuativi dei percorsi di cura (obiettivo collegato al nr. 6 e al nr.2 dell’Area C);</p> <p>6. Governo della mobilità attiva e passiva: selezione delle specializzazioni sulle quali investire per l’attrazione e quelle per le quali è più opportuno riferirsi alle aziende ospedaliere piemontesi; disciplina dei percorsi di cura e delle interazioni tra aziende ospedaliere e sanitarie (anche private accreditate) attraverso la stipula di idonee convenzioni interaziendali nell’ambito della cornice definita dagli accordi interregionali di confine.</p>
	<p>1. Riorganizzazione, anche sulla base di modelli organizzativi innovativi,</p>

<p>C) Assistenza territoriale</p>	<p>della rete dei servizi sanitari erogati sul territorio, con particolare riferimento ai Comuni delle vallate laterali, interessati anche da significativi flussi turistici: implementazione dei servizi e delle cure al domicilio (assistenza al puerperio, assistenza infermieristica, assistenza agli anziani portatori di malattie croniche, cure palliative oncologiche e non, consegne al domicilio di presidi e dispositivi medici...) identificando il corretto punto di equilibrio tra servizi ambulatoriali e domiciliari e valorizzando anche le risorse delle associazioni di volontariato;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Assistenza in emergenza-urgenza: definizione, in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità, di un nuovo modello organizzativo che garantisca gli standard di risposta (es: il rispetto dei tempi di intervallo allarme-target, l'attività pre-ospedaliera) su tutto il territorio regionale, valorizzando anche le risorse del volontariato. Il modello organizzativo dovrà potersi integrare con la Rete interregionale dell'emergenza-urgenza che sarà definita con apposito protocollo operativo con la regione di confine; 3. Assistenza primaria: analisi puntuale della sperimentazione avviata presso i poliambulatori di Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas degli ambulatori MAP (Medici di assistenza primaria) ad accesso libero; definizione, in collaborazione con il competente Assessorato, di un nuovo modello organizzativo dell'assistenza primaria, che valorizzi la medicina di gruppo e che tenga conto delle peculiarità territoriali e demografiche della Valle d'Aosta, del diritto alla libera scelta del cittadino, dell'assistenza sanitaria da erogare ai turisti e della necessità di promuovere e potenziare la medicina di iniziativa; 4. Assistenza specialistica ambulatoriale (prime visite e diagnostica) e distribuzione territoriale dei punti erogatori: definizione della strategia di erogazione territoriale dei servizi tenendo conto dei dati epidemiologici, dei bisogni di salute, delle dotazioni strumentali esistenti, degli specialisti disponibili (dipendenti ospedalieri e convenzionati), degli erogatori privati accreditati presenti sul territorio (obiettivo collegato con l'obiettivo delle aree strategiche A e F); 5. Assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti (Riforma del welfare VDA): partecipare alla definizione e accompagnare l'implementazione del nuovo modello di gestione dei servizi socio-sanitari di assistenza alla popolazione non autosufficiente (segnatamente anziana ma non solo) favorendo la fattiva integrazione tra i settori sanitario e sociale nella fase valutativa dei bisogni (UVMD) e di erogazione delle prestazioni (specie domiciliari) per lo sviluppo di una politica di effettiva coesione sociale.
<p>D) Integrazione attività ospedaliera, attività territoriale e area sociale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDTA: messa a punto di una metodologia, da applicare in modo uniforme, per la definizione e scrittura dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali delle patologie principali e a più larga diffusione; messa in opera dei percorsi stessi intervenendo, se necessario, sui modelli organizzativi di erogazione dei servizi al fine di realizzare una reale ed effettiva integrazione tra i servizi sanitari ospedalieri e quelli territoriali nonché tra i servizi sanitari e quelli sociali; 2. Area materno-infantile: perfezionamento e messa a regime dei percorsi assistenziali gravidanza, nascita e crescita realizzando la piena integrazione tra i servizi territoriali (consultori materno-infantili e pediatri di libera scelta) e i servizi ospedalieri e valorizzando le professioni sanitarie coinvolte ed il rispettivo ruolo all'interno dei vari percorsi; 3. Area minori, adolescenti e giovani: riorganizzazione dei servizi sanitari e

	<p>socio-sanitari rivolti a questa fascia di popolazione favorendo la diagnosi precoce delle problematiche di salute più diffuse e preoccupanti (riferite alla salute mentale, alle dipendenze patologiche, ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi specifici dell'apprendimento – DSA) e la presa in carico, attraverso competenze e servizi specifici e dedicati, dei minori di età attraverso lo sviluppo di collaborazioni trasversali tra Area Territoriale, Dipartimento Materno Infantile e Dipartimento di Salute Mentale oltre che con i servizi sociali regionali dell'area minori e le istituzioni scolastiche. Promuovere la continuità della presa in carico nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta.</p>
<p>E) Prevenzione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano Regionale della Prevenzione (PRP): favorire l'avanzamento delle attività previste dal PRP, monitorando il raggiungimento dei valori attesi al 2018 attraverso la griglia degli indicatori di processo e sentinella; governare le azioni del PRP tese alla promozione e all'adozione di stili di vita sani, con particolare riguardo alla alimentazione e alle nuove generazioni passando attraverso la sensibilizzazione e la responsabilizzazione genitoriale sin dal periodo della gravidanza e dell'attesa; coinvolgere e valorizzare il contributo delle associazioni di volontariato; 2. Epidemiologia: potenziamento delle attività di epidemiologia, dei sistemi di sorveglianza, dei registri di patologia (malattie rare, tumori,...); 3. Copertura vaccinale e adesione agli screening: aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari) e aumentare l'adesione ai programmi di screening; 4. Sanità animale: mantenere i requisiti necessari per ottenere la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne (U.I.) da tubercolosi bovina e mantenere la qualifica di U.I. da brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica (LEB); 5. Riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione: riorganizzazione del Dipartimento in un'ottica di ottimizzazione dei servizi e delle strutture dirigenziali per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 e per l'erogazione dei nuovi LEA.
<p>F) Liste di attesa e appropriatezza prescrittiva</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano regionale per il governo delle liste di attesa (PRGLA): attuazione del PRGLA nelle quattro aree di intervento: governo della domanda, governo dell'offerta, comunicazione e monitoraggio. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Governo domanda: coinvolgimento dei medici prescrittori ed erogatori ai fini della condivisione dei principi di appropriatezza prescrittiva e delle corrette regole di attribuzione dei codici di priorità (U, B, D, P); ➤ Governo offerta: realizzazione di un CUP unico e razionalizzazione delle agende degli specialisti, dei punti erogatori e degli orari di funzionamento dei suddetti punti (obiettivo collegato all'obiettivo 4 dell'area strategica C); ➤ Comunicazione: definizione e attuazione di un piano di comunicazione e di educazione mirato verso i cittadini finalizzato ad evitare la diffusione di informazioni scorrette e di aspettative non congrue che contribuiscono ad elevare il malcontento, abbattendo il livello di qualità percepita dei servizi sanitari; ➤ Monitoraggio: controllo regolare e costante delle prestazioni per le quali i tempi di attesa sono al limite o eccedono i tempi massimi previsti; proposta di soluzioni organizzative strutturali e di sistema per ricondurre al rispetto dei tempi di attesa massimi le prestazioni i cui

	tempi di attesa eccedono di oltre 30 giorni i tempi massimi previsti per legge.
G) Innovazione elettronica /Sanità	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flussi NSIS: alimentazione di tutti i flussi NSIS e miglioramento generalizzato della qualità dei dati; 2. FSE: sviluppo delle funzioni attivabili su FSE e incremento del numero di attivazioni del FSE per raggiungere una copertura pari al 70% della popolazione nel triennio; 3. Telemedicina: analisi degli esiti delle sperimentazioni effettuate e definizione degli ambiti di servizio nei quali introdurre a regime l'erogazione dei servizi in modalità di tele-assistenza/monitoraggio e/o tele-consulto, tele-riabilitazione; 4. Definizione del sistema informativo aziendale (ospedaliero e territoriale) avuto riguardo non soltanto delle esigenze gestionali ma anche delle esigenze di raccolta e di elaborazione dei dati necessari ad analizzare, monitorare e valutare lo stato di salute e i bisogni della popolazione nonché la qualità e l'efficacia degli interventi erogati.
H) Costruire un sistema di governance, valutazione della performance e immagine aziendale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promuovere l'immagine aziendale, interna ed esterna, valorizzando e pubblicizzando le attività svolte in ospedale e sul territorio ; sviluppare identità, senso di appartenenza e lealtà aziendali attraverso un governo della Direzione strategica forte e orientato al fine di valorizzare le professionalità esistenti e di potenziare l'attrattività del sistema sanitario regionale presso i professionisti del settore e presso i cittadini; 2. Revisione dell'Atto aziendale valorizzando le professioni e gli organismi direzionali e tecnici dell'Azienda e adeguando, ove necessario e/o opportuno, le strutture organizzative in esito alle indicazioni che perverranno dal Gruppo interistituzionale di monitoraggio dell'Atto aziendale istituito con DGR 1150/2016.